

Repertorio n. 86774

Raccolta n. 33461

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore diciassette e minuti quaranta.

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1.

Innanzi a me, dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

**ZANATA Franco**, nato a Preganziol (TV) l'11 novembre 1949, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

"**CONTARINA S.P.A.**", unipersonale, con sede legale in Spresiano (TV), Frazione Lovadina, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale di Euro 2.647.000,00 (duemilioniseicentoquarantasettemila/00) interamente versato, Partita Iva, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso - Belluno: 02196020263, numero R.E.A.: 194428.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, assemblea di cui assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente, constatato:

- che alla presente seduta assembleare è intervenuto in proprio l'unico socio iscritto a libro soci e rappresentante l'intero capitale sociale, ossia, il Consiglio di Bacino "Priula", con sede nel Comune di Villorba (TV), frazione Fontane, Via Donatori del Sangue n. 1, legalmente rappresentato dal signor PAVANETTO Giuliano, presidente;

- che, in assenza di obblighi statutari di preventivo deposito dei titoli, il socio unico, come sopra legalmente rappresentato, ha ugualmente esibito seduta stante alla presidenza dell'assemblea i certificati azionari al fine di dimostrare la propria legittimazione a partecipare e votare nella presente assemblea;

- che è intervenuto l'intero consiglio di amministrazione nelle persone di sè medesimo, presidente, e dei consiglieri signori BACCHION Bruno, LABBROZZI Lisa, BISA Ingrid e BILLIO Monica;

- per il collegio sindacale sono presenti PERAZZETTA Antonella e GIROTTI Luca, sindaci effettivi, mentre risulta assente giustificato il Presidente PRETTO Gianni;

- che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti di cui al successivo ordine del giorno;

**dichiara**

per averla verificata, la regolare costituzione in forma totalitaria, della presente assemblea straordinaria, riunita per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Modifica dello statuto sociale limitatamente agli articoli 1, 4, 10, 16, 17 e 18.**

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

**Registrato a  
Treviso**

il 26/07/2017  
al n. 12248 serie 1T  
Euro 356,00

Dichiarata aperta la discussione degli argomenti di cui all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente, nella prospettiva di adeguamento dello statuto sociale a quanto previsto dalla vigente normativa in relazione al modello gestionale di c.d. "*in house providing*", propone all'assemblea di adottare le seguenti delibere:

"A) Di modificare gli articoli 1, 4, 10, 16, 17 e 18 dello statuto sociale, così come risultante dalla versione aggiornata dello stesso, di cui *infra*.";

"B) Di approvare, limitatamente alle modifiche apportate, fermo ed invariato il resto, il nuovo testo dello statuto sociale che, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparsente, si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinché del medesimo costituisca parte integrante e sostanziale.";

"C) Di delegare, ove necessario, disgiuntamente, gli amministratori *pro tempore* della società ad apportare al verbale della presente seduta assembleare e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali ed omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro Imprese, per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimento delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti."

Il Presidente conclude così la propria esposizione e, non essendoci richieste di intervento, si apre la votazione, all'esito della quale il Presidente dichiara che l'assemblea straordinaria della società "CONTARINA S.P.A.", con il voto favorevole manifestato oralmente dall'unico socio, come sopra intervenuto, rappresentante l'intero capitale sociale;

**ha deliberato**

quanto segue:

\* di adottare, qui integralmente richiamandole senza modificazioni, le delibere sopra formulate dal Presidente e contrassegnate, rispettivamente, dalle lettere **A)**, **B)** e **C)**.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparsente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine una e quanto è nella presente di un foglio e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore diciassette e minuti cinquanta e cinque.

F.to Franco Zanata

" Paolo Talice

**ALLEGATO "A" REP. 86774 RACC. 33461**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

1.1. E' costituita una Società per azioni denominata "CONTARINA S.p.A.". Essa è costituita ed opera in conformità al modello gestionale cd. in house providing, quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario (art.17, Direttiva 2014/23/UE) ed interno (art. 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175).

Pertanto, la Società:

a) è a capitale interamente pubblico: essa può essere partecipata esclusivamente da comuni anche a mezzo delle forme associative previste dalla legge statale e/o regionale quale sede per l'esercizio unitario da parte dei Comuni stessi delle funzioni inerenti l'organizzazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale di Contarina S.p.A. ovvero nelle forme indicate dall'articolo 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) è soggetta all'esercizio congiunto da parte dei Comuni, anche a mezzo delle forme associative di cui alla precedente lettera a), di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

c) effettua oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai soggetti di cui alla precedente lettera a).

**ART. 2 - SEDE**

2.1 - La Società ha sede in Spresiano (TV).

2.2 - La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto.

2.3 - Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

**ART. 3 - DURATA**

3.1 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

**OGGETTO SOCIALE**

**ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

4.1 - La Società ha per oggetto, quale missione nell'interesse degli enti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto e delle loro collettività, l'esercizio dei servizi pubblici, dei servizi di interesse generale e di pubblica utilità di seguito elencati:

a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura;

b) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali, anche pericolosi, nonché la promozione e/o la realizzazione e/o la progettazione e/o la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio energetico attraverso tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia;

c) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree

ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;

d) la promozione, la coordinazione e l'attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo e delle acque, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

e) l'attività di trasporto merci per conto proprio, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;

f) l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;

g) il noleggio degli automezzi e, più in generale, dei veicoli (ad esempio, le macchine operatrici ed i mezzi speciali), con o senza conducente, utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla società, nonché la rimessa degli stessi;

h) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla Società, l'allestimento, la trasformazione, la manutenzione e la riparazione di auto, moto, veicoli in genere e loro accessori, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, comprese macchine operatrici e mezzi speciali. Rientrano nelle attività di riparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, nonché l'installazione sugli stessi veicoli di impianti e componenti fissi e/o mobili. L'attività di riparazione consisterà nelle attività di: meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto, gommista, ristrutturazione, trasformazione e messa a nuovo di veicoli usati e/o sinistrati;

i) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla Società, il recupero ed il soccorso stradale dei veicoli in caso di incidente o di danneggiamento, qualunque ne sia la causa;

j) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla Società, la distribuzione di carburanti e lubrificanti, anche in forma automatica;

k) sempre nell'ambito dei servizi pubblici affidati alla Società, l'attività di lavaggio di automezzi e veicoli in genere, comprese macchine operatrici e mezzi speciali;

l) la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, la manutenzione di impianti necessari o comunque funzionali, o correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti e la commercializzazione degli eventuali prodotti e/o sottoprodotti e/o vettori energetici derivati dai suddetti impianti di trattamento;

m) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti alle attività di cui sopra;

n) la manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, la progettazione, la costruzione e la gestione di cimiteri, di tombe, di loculi di manufatti e di impianti di cremazione ed in genere l'esecuzione di servizi cimiteriali;

o) i servizi di stampa, bollettazione, gestione documentale e sostitutiva, postalizzazione e riscossione delle entrate di enti locali e di gestori di servizi pubblici;

p) le attività di comunicazione, formazione, educazione, promozione e sensibilizzazione ambientale rivolte a istituzioni pubbliche e private, privati cittadini ed esercenti attività produttive;

q) la gestione di servizi di supporto alla loro attività amministrativa e tecnica nei settori specificati alle lettere precedenti, anche tramite la concessione in uso e/o l'aggiornamento di software, banche dati, archivi informatici e l'elaborazione di dati;

r) servizi di ricerca, consulenza, assistenza e progettazione, assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere nei settori specificati alle lettere precedenti;

s) servizi di gestione, monitoraggio, progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informative legate alle necessità di gestione e localizzazione dei dati e mezzi ed in particolare a servizi informativi territoriali e di pianificazione; servizi di gestione documentale, nonché servizi di progettazione, installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture hardware e software, nonché servizi di hosting.

In relazione alla specifica previsione dell'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti speciali rappresenta servizio di interesse generale di cui la Società è investita in conseguenza della sua natura di in house providing.

Le attività di cui al presente comma possono essere svolte dalla Società altresì per soggetti terzi anche nell'ambito di una cooperazione di diritto pubblico, nei limiti consentiti dall'ordinamento europeo ed interno alle società rispondenti al modello in house providing.

4.2 - La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nei limiti consenti dall'art. 2361, comma 1, del Codice Civile, potrà anche assumere - direttamente o indirettamente - interessenze, quote o partecipazioni in società e consorzi, pubblici e privati, sia italiani che esteri, nonché concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti o obbligazioni proprie o di terzi.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalla Direttiva 2014/23/UE la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, anche non soci. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche tramite società controllate. In tal caso, è necessario il consenso degli enti locali dei soci che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società.

4.3 - Le attività indicate nel comma 2 del presente articolo possono venir intraprese unicamente previo riscontro, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della Società, ai sensi del diritto interno e comunitario.

4.3 bis - Qualora la Società controlli altre società secondo i principi dell'in house, il controllo analogo su di esse viene esercitato dalla Società sulla base degli indirizzi e quale strumento di controllo analogo dei Soci, in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dell'art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4.4 - La Società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la parte più importante della propria attività a seguito di af-

fidamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto ovvero con le collettività da essi rappresentate e nel territorio di riferimento degli stessi, fermo il limite di cui alla lettera c) del precedente articolo 1. Fermo restando quanto al periodo precedente, lo svolgimento di attività su incarico di soggetti diversi dai Soci può avvenire previo parere conforme dei Soci acquisito in conformità alle specifiche disposizioni contenute nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo di cui al successivo articolo 10, da rendere in relazione alla compatibilità con le previsioni dell'ordinamento interno e comunitario in materia di in house providing.

4.5 - La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società ccdd. in house providing.

#### **CAPITALE SOCIALE - PROPRIETA' DELLE AZIONI - AZIONI E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO - RECESSO**

##### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE**

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 2.647.000,00 (duemilioneisicentoquarantasettemila virgola zero zero), rappresentato da n. 2.647.000 (duemilioneisicentoquarantasettemila) azioni da Euro 1,00 (uno/00) nominali cadauna.

5.2 - Esso potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, a seguito di delibera dell'assemblea dei Soci.

5.3 - Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

##### **ART. 6 - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA E GARANZIA DEL SERVIZIO PUBBLICO**

6.1 - Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), la quota di capitale pubblico della Società non potrà, pertanto, essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società.

6.2 - E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o costituzioni di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della Società al controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, su di essa esercitato da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto.

E' fatto, quindi, divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

6.3 - Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe vicende riguardanti i diritti di opzione.

##### **ART. 7 - AZIONI**

7.1 - Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

7.2 - In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del Codice Civile.

7.3 - Nel caso di pegno o usufrutto delle azioni, il diritto di voto spetta al Socio.

##### **ART. 8 - TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE**

8.1 - Al fine del rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 6, le azioni sono trasferibili unicamente in favore di altri Soci ovvero di altri enti pubblici che affidino in via diretta alla Società l'erogazione dei servizi, descritti al precedente articolo 4 del presente Statuto

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito - quale a titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni.

8.2 - Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, in caso di trasferimento delle azioni è riservato ai Soci il diritto di prelazione.

8.3 - Ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso con corrispettivo fungibile, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle azioni trasferende, a pena di decadenza, nei termini di cui appresso.

Il Socio che intenda cedere le proprie azioni, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando il prezzo richiesto e le condizioni dell'offerta.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le azioni, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, dell'offerta contenente prezzo e condizioni.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei Soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; l'esercizio del diritto di prelazione spetterà in proporzione al numero di azioni risultanti intestate a ciascun Socio sul Libro dei Soci all'epoca dell'offerta di prelazione.

Qualora alcuni Soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, saranno offerte dall'organo amministrativo nei successivi 15 (quindici) giorni, in prelazione ai Soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle azioni possedute, con l'obbligo di effettuare l'ulteriore prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della nuova offerta.

8.4 - Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi come di seguito precisato.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Collegio Sindacale, che deciderà a maggioranza dei suoi membri effettivi, su richiesta della parte più diligente. L'arbitratore funzionerà in modo irrituale e deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina.

Nell'effettuare la determinazione del valore delle azioni oggetto di prelazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società,

della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti.

Qualora il prezzo, così come determinato al precedente comma, risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei Soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei Soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo così come determinato al precedente comma.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del Socio che intende trasferire le proprie azioni e per metà di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che:

- il valore stabilito dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente;

- il valore stabilito dall'arbitratore sia superiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava su chi ha richiesto la nomina dell'arbitratore.

8.5 - Ove si tratti di trasferimento a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il Socio prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della Società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del Socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

8.6 - In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'Atto traslativo ovvero la girata delle azioni e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire entro il maggior termine tra: a) quello indicato nella proposta di alienazione formulata dal Socio proponente; b) la fine del terzo mese successivo all'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo (comunicazione del numero di azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione); c) fine del terzo mese successivo alla eventuale determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8.7 - Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato nei termini fissati e per la totalità delle azioni offerte in vendita, si intenderà ipso jure risolto il diritto di prelazione esercitato da parte dei Soci e le azioni nella loro totalità saranno liberamente trasferibili alle condizioni proposte, purché il trasferimento avvenga entro tre mesi da tale data.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine nella suddetta proposta, il Socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.8 - Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisite in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.



## **ART. 9 - RECESSO**

9.1 - Il recesso è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge.

9.2 - I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

9.3 - Il valore di liquidazione delle azioni, così come consentito dall'art.2437-ter, comma 4, del Codice Civile, verrà determinato al minor valore risultante dal confronto tra:

- il valore della frazione del patrimonio netto della Società spettante al Socio recedente, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza l'applicazione di alcuna rettifica delle voci dell'attivo e del passivo che concorrono alla determinazione del patrimonio netto, purché la data di chiusura di tale bilancio non sia anteriore di sei mesi dalla data del recesso, ovvero, in caso contrario, sulla base di apposito bilancio straordinario, da redigersi alla data di efficacia del recesso, a cura dell'organo amministrativo, secondo i medesimi principi con cui sono stati redatti i bilanci di esercizio della Società;

- il valore determinato secondo i criteri dettati dall'art. 2437-ter del Codice Civile, tenendo conto degli effetti economici derivanti dalla eventuale cessazione dei rapporti di affidamento esistenti.

## **CONTROLLO ANALOGO**

### **ART. 10 - ASSOGGETTAMENTO DELLA SOCIETA' AL CONTROLLO DEI SOCI**

10.1 - I comuni di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto esercitano sulla Società, in forma congiunta anche a mezzo delle forme associative ivi indicate, il controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE, nell'articolo 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e comunque ai principi della normativa dell'UE ed interna in materia di affidamenti in house providing. L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione all'Assemblea societaria delle competenze indicate nell'articolo 11 del presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico (Regolamento o Convenzione) che i Soci approvano e/o sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2341-bis del Codice Civile. Tale atto viene trasmesso, così come le sue eventuali modificazioni, all'organo amministrativo della Società e vincola, così come le sue eventuali modificazioni, gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.

10.2 - Al fine dell'esercizio del controllo di cui al punto precedente ed in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, gli organi sociali, per quanto di propria competenza, sono tenuti a trasmettere ai comuni e/o alle loro forme associative di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto, anche su loro richiesta, i seguenti atti:

1) ogni atto della Società per il quale sia previsto un esame preventivo da parte dei Soci ai sensi dell'atto di diritto pubblico regolante l'esercizio congiunto del controllo analogo;

2) report di natura tecnica amministrativo contabile e gestionale secondo modelli prestabiliti;

3) atti e documenti inerenti l'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso,

ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

10.3 - E' inoltre consentito a ciascun comune e/o alle forme associative di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante ed in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

10.4. L'esercizio del potere di vigilanza e controllo si svolge in conformità alle norme stabilite nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo di cui al precedente comma 1 e comunque in modo tale da non dar luogo a indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.

### **ASSEMBLEA DEGLI ENTI SOCI**

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA SOCIETARIA**

11.1 - L'assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, e dal presente statuto, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento degli atti degli amministratori.

11.2 - All'Assemblea dei Soci spettano i diritti di controllo sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione societaria dei servizi pubblici ad essa affidati, l'Assemblea dei Soci, anche ad integrazione e completamento dell'attività di controllo di cui al precedente art. 10 ed in necessaria attuazione degli indirizzi dei Soci formulati come ivi previsto, delibera, nei limiti posti dall'art. 2364 n. 5 e ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti da essi compiuti, sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;
- b) l'approvazione bilancio di esercizio;
- c) l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- d) l'affidamento di servizi da parte di non Soci esclusi gli affidamenti di incarichi non operativi finalizzati alla diffusione del modello gestionale di raccolta differenziata domiciliare e/o del sistema di tariffazione corrispettiva puntuale;
- e) l'eventuale adozione di codici di comportamento degli Amministratori e dei Sindaci della Società;
- f) l'approvazione di tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):
  - acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;
  - locazione di immobili di proprietà della Società;
  - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto;
  - acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
  - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00);

- apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né uffici e depositi temporanei

#### **ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

12.1 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea dei Soci potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.2. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso trasmesso ai Soci con qualsiasi mezzo (ad esempio: lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso va spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del Socio da questi espressamente comunicato alla Società e che risulta dal Libro soci. In ogni caso, il mezzo utilizzato per trasmettere ai Soci l'avviso di convocazione dell'assemblea deve garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.3 - Nell'avviso di prima convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 - L'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

12.5 - Su richiesta del singolo Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea dei Soci qualora il richiedente ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

13.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano in età degli amministratori presenti ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea oppure, in caso di organo amministrativo monocratico, dall'Amministratore Unico.

Il Presidente nomina un segretario che può essere scelto anche tra i non Soci. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

#### **ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

14.1 - Possono intervenire in Assemblea i Soci che hanno diritto di voto.

14.2 - Non possono intervenire all'Assemblea i Soci morosi ed i Soci titolari di azioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.3 - L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario;
- b) il Presidente dell'Assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente dell'Assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;
- e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;
- f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'Assemblea.

#### **ART. 15 - QUORUM**

15.1 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Delibera a maggioranza assoluta.

15.2 - L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci presenti, col voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

15.3 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Parimenti, per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni previste dall'art. 2351, comma 2, Codice Civile, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

15.4 - L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni previste dall'art. 2351, comma 2, del Codice Civile, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

15.5 - I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale rappresentato in assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.6 - Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alle sue azioni. Il voto deve essere palese. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

15.7 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'i-

dentità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

15.8 - E' ammesso il voto per corrispondenza con le seguenti modalità:

- a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera di nomina del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, per la delibera di approvazione del bilancio e per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano adempiuto alle formalità di legge che disciplinano l'intervento in assemblea e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulle schede di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quale modalità i Soci possono richiedere e ottenere la scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
  - al momento della costituzione della assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
  - al momento dell'espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro Socio;
- h) nel caso di voto espresso per corrispondenza l'organo amministrativo deve disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i Soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

16.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri in conformità alle vigenti disposizioni di legge generale e speciale in materia di società pubbliche in house providing. La scelta sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo amministrativo e, nella prima ipotesi, la determinazione del numero di amministratori spettano all'Assemblea che la esercita sulla base delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

16.1 bis - La Società assicura il rispetto della composizione degli organi collegiali di amministrazione secondo quanto previsto dalla legge n. 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 251/2012, nonché dal-

le eventuali altre disposizioni in materia di società in house providing.

16.1 ter - E' fatto divieto istituire organi amministrativi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

16.2 - Gli amministratori, salvo diversa previsione di legge, sono rieleggibili e sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

16.3 - L'organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati al precedente articolo 10, comma 2 del presente Statuto.

Ove richiesto dai Soci, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore a ciò delegato ovvero, se nominato, il Direttore Generale della Società, riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi pubblici svolti dalla Società nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa.

16.4 - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità o di decadenza previste, oltre che dall'art. 2382 del Codice Civile, dalla legislazione speciale in materia e dal presente Statuto.

L'assunzione della carica di amministratore, è subordinata al possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti e aziende pubbliche o private in settori rientranti nell'oggetto di attività della società.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali rivestano cariche pubbliche. Qualora alla data della loro nomina ovvero nel corso del proprio mandato un amministratore ricoprisse cariche pubbliche, le stesse saranno incompatibili con il ruolo di amministratore della Società ed egli dovrà, conseguentemente, rinunciare a tali cariche ovvero rassegnare le dimissioni da amministratore della Società fermo restando che, qualora non si adoperasse per la rimozione di tale incompatibilità entro 30 (trenta) giorni a far data dalla conoscenza dell'evento, tale circostanza costituirà giusta causa per la revoca dell'amministratore. È in ogni caso fatta salva la disciplina sull'incompatibilità stabilita dalla legislazione speciale in materia di incarichi di amministrazione in società pubbliche.

16.5 - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea sulla base delle designazioni dei Soci e previa verifica del possesso dei requisiti, formulate secondo le previsioni dei rispettivi statuti e/o atti regolamentari, nonché secondo quanto stabilito dall'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo di cui al precedente articolo 10.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori, l'assemblea nominerà un nuovo amministratore secondo le modalità previste dal periodo precedente.

Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza dell'amministratore da esso sostituito.

16.6 - Gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo dei singoli comuni e/o delle loro forme associative di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori

possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione dei Soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

16.7 - Gli amministratori durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' ammessa la loro rieleggibilità.

La revoca degli amministratori può essere deliberata dall'Assemblea in qualunque tempo.

Costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 del presente statuto.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.8 - Il consiglio di amministrazione può eleggere, a maggioranza assoluta, uno o più vice presidenti, in un numero non superiore a tre, nonché un segretario anche estraneo al consiglio. La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente più anziano tra quelli presenti e disponibili. In caso di assenza o impedimento sia del presidente che di tutti i vicepresidenti, questi sono sostituiti dall'amministratore più anziano fra quelli presenti.

16.9 - Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea dei Soci riterrà opportune, tenuto conto della legislazione speciale in materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

16.10 - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile, il consiglio si riunisce presso la sede della Società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e Sindaco effettivo ovvero almeno due giorni prima in caso di urgenza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi. Le funzioni del segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate con preferenza da un dipendente della Società nominato dal consiglio di amministrazione.

16.11 - L'organo amministrativo, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte dei Soci analogo a quello esercitato sui propri servizi, è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservate all'assemblea dei Soci.

16.12 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire deleghe di gestione, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di nominare un Direttore Generale, fissandone i compiti ed il tipo di rapporto di lavoro.

L'organo amministrativo può altresì conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

Valgono per le adunanze e le deliberazioni del comitato esecutivo le norme dettate per il consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai singoli Consiglieri ed ai Procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

16.13 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;

b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE**

17.1 - L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e ne designa il Presidente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

17.1 bis - E' fatto divieto di istituire organi di controllo diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

17.2 - I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.3 - Il Collegio Sindacale è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati al precedente art. 10.2 del presente Statuto.

17.4 - La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sinda-



cale

17.5 - La nomina dei componenti il Collegio sindacale spetta all'assemblea societaria sulla base delle designazioni dei Soci.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più sindaci effettivi, si applica quanto disposto all'articolo 2401 del Codice Civile.

17.6 - è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato

#### **ART. 18 - CONTROLLO CONTABILE**

18.1 - Le funzioni di controllo contabile devono essere esercitate da revisore o società di revisione. Questi sono nominati dall'assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, assemblea la quale determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti segnati dalla legge.

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **ART. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

19.1 - Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 - L'organo amministrativo, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### **ART. 20 - UTILI**

20.1 - Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

#### **ART. 21 - PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI**

21.1 - I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

#### **ART. 22 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEGLI ENTI SOCI**

22.1 - Il finanziamento dei Soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

22.2 - I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai Soci.

22.3 - Il finanziamento dei Soci è fruttifero di interesse a meno che l'assemblea dei Soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società.

22.4 - I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i Soci potranno eseguire concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

#### **ART. 23 - SCIOGLIMENTO**

23.1 - Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

24.1 - Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale.

**ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI**

25.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Franco Zanata

" Paolo Talice